

Svolgimento del processo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 giugno 2019 la Corte d'Appello di L'Aquila, resa nei confronti di B.G. e S.M., ha riformato la sentenza con la quale i medesimi e B.M. - deceduto nel corso del giudizio-venivano assolti, con la formula "perché il fatto non sussiste" dal reato di cui agli artt.

110

e

589

c.p., per avere provocato, per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché nella violazione della

L. n. 363 del 2003

, art. 3, comma 1, e della L.R. n. 24 del 2005, art. 10, comma 1, della Regione Abruzzo, nelle loro rispettive qualità di amministratore unico (B.G.), direttore generale e responsabile di servizio (B.M.) e Capo servizio e Responsabile della Sicurezza delle piste (S.M.) della Monte Magnola Impianti s.r.l., la morte di S.E., il quale dopo avere impegnato la pista "nera" (omissis), raggiunto il punto di confluenza con la pista "rossa" (omissis), costituente altresì zona di accesso all'impianto di risalita "(omissis)", andava ad impattare contro un cannone innevatore del tipo Safyr, non dotato di adeguate protezioni, posto al centro dell'ampio pianoro, riportando lesioni che lo conducevano rapidamente alla morte.

2. La sentenza di primo grado ha ricostruito il fatto nel modo che segue: lo sciatore S.E., mentre scendeva dalla pista nera (omissis) del comprensorio sciistico di (omissis), (omissis), perdeva il controllo degli sci, cadendo rovinosamente nel punto di compressione della pista e, dopo avere impattato al suolo, caratterizzato da neve dura e ghiacciata, continuava a scivolare sino a colpire il cannone sparaneve situato a valle nella zona che separa la pista (omissis) dall'area pianeggiante destinata all'imbarco della sciovia (omissis). Lo sciatore veniva ritrovato esanime a pochi centimetri dall'innevatore, ma non era possibile ricostruire l'esatto momento della morte. Dalle testimonianze raccolte è risultato che il punto di caduta dello sciatore era quello di compressione della pista e, ciononostante, nessuno dei testimoni presenti ha fornito elementi di certezza sulla dinamica della caduta, non essendo così possibile accertare se la vittima fosse caduta all'indietro per lo sbilanciamento o fosse stata catapultato in avanti dalle inerzie che interagivano con il suo corpo. Né è risultato possibile trarre elementi dal sistema di sganciamento degli attacchi degli sci, presi a noleggio da S., essendo la loro conformazione fatta in modo da ritornare nel medesimo stato di quiete, sia nel caso in cui si sganci prima la parte meccanica della talloniera, che in quello in cui si sganci per prima la parte del puntale. Il perito prof. M. ed il Dott. S., medico legale, consulente tecnico degli imputati, sulla base degli accertamenti dell'anatomopatologo Dott. A., che aveva proceduto all'esame esterno del cadavere, rilevando una ferita lacero-contusa interessante a tutto spessore il cuoio capelluto, a forma di C rovesciata lunga cm. 8 e larga cm. 3, dalla cui palpazione si apprezzava l'irregolarità dell'osso sottostante - hanno ritenuto che la morte di S. fosse intervenuta a causa del forte impatto del capo sul manto ghiacciato. La diversa ipotesi ricostruttiva emergente dai consulenti della difesa Dott. A. e Dott. C., secondo i quali la morte è stata provocata dall'impatto di S. con l'innevatore, posto alcuni metri più a valle del punto di caduta dello sciatore non risultata suffragata da elementi probatori idonei a scardinare le diverse conclusioni cui sono giunti il perito nominato dal Tribunale ed il consulente degli imputati, non consentendo così di affermare con

elevata probabilità logica ed alta credibilità razionale che la collocazione dell'impianto d'innervamento sia eziologicamente collegata con la morte di S.E., dovendosi collocare l'evento alla caduta ed all'impatto al suolo dello sciatore a diversi metri di distanza a monte dell'impianto medesimo.

3. La sentenza d'appello ricostruisce l'episodio facendo riferimento alle testimonianze raccolte in primo grado ed agli esiti della perizia medico-legale, disposta nel corso del giudizio di secondo grado, affidata ai consulenti prof. T., medico legale, e Dott. D., specialista in neurologia, cui è stato richiesto di descrivere le lesioni interne ed esterne riportate da S.E., sulla base del verbale di ricognizione cadaverica e sulla base della consulenza tecnica del consulente del pubblico ministero, Dott. A., indicando quali di siffatte lesioni avessero causato il decesso e se le medesime fossero compatibili con l'impatto di S. contro il manto nevoso ovvero contro il cannone innevatore. Preso atto degli esiti della perizia collegiale, della documentazione fotografica e della relazione del consulente del pubblico ministero, N.R., relativa alla descrizione dell'impianto di innervamento, considerata l'inattendibilità del teste C.A., la parziale attendibilità del teste D.E. e l'attendibilità dei testi M.C., S.F., tutti presenti al momento del sinistro, la decisione ritiene che la sintesi logica degli elementi probatori a disposizione induca a concludere che la morte di S. sia stata cagionata dall'impatto dello sciatore contro il cannone innevatore. Ciò, in quanto la frattura delle vertebre cervicali, ipotizzata quale causa di morte dal medico legale A., che provvedette all'esame del corpo della vittima, è stata esclusa dai periti nominati in seconda cura, i quali non ne hanno ritenuto la diagnosticabilità a mezzo di esame esterno della salma, in assenza di apposito sezionamento. Mentre, la frattura della regione occipitale destra, la frattura della base cranica, la diffusa infiltrazione encefalica e cerebellare e l'emoventricolo sinistro sono stati ritenuti dai medesimi periti "maggiormente compatibili" con l'impatto sull'asta del cannone innevatore. Così come la ferita lacero-contusa a forma di C rovesciata, pur nella difficoltà di individuarne il mezzo produttore, è stata giudicata maggiormente compatibile con l'urto contro un ostacolo, anziché quale esito di una caduta sul manto nevoso, in assenza di asperità del terreno, anche considerato che il corpo in movimento impatta sul terreno in posizione tangenziale e non perpendicolare e che una simile caduta avrebbe dovuto provocare lesioni cutanee di minore intensità. Accertato il fatto, la sentenza individua le condotte eziologicamente connesse all'evento nel collocamento del cannone innevatore in posizione non consentita dalle norme di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo di cui alla

L. n. 363 del 2003

, e dalla disciplina in materia di sistemi di trasporto, piste da sci ed infrastrutture di cui alla L.R. n. 24 del 2005, della Regione Abruzzo, nonché nella mancata adeguata protezione del cannone innevatore. Indi, identificata la figura del titolare della posizione di garanzia nel "gestore delle piste da sci" ai sensi della

L. n. 363 del 2000

, art. 3, comma 1, la riconduce a B.M., direttore generale e responsabile di esercizio (deceduto) ed a B.G., amministratore unico della (omissis) impianti s.r.l.. Mentre, dalla L.R. n. 24 del 2005, art. 67, che definisce gli obblighi del titolare dell'autorizzazione al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste e della segnaletica e quelli di formazione degli addetti ai servizi, trae la posizione di garanzia del capo servizio responsabile della sicurezza delle piste, S.M..

4. Avverso la sentenza della Corte di appello propongono ricorso, a mezzo del medesimo difensore, B.G. e S.M., formulando cinque motivi di doglianza.

5. Con il primo motivo, fanno valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Sottolineano che la decisione della Corte territoriale è fondata sul medesimo compendio probatorio già esaminato dal giudice di primo grado, cui è aggiunta la mera rilettura delle consulenze tecniche, della perizia del primo e del materiale probatorio, affidata ai professori T. e D. nominati dal giudice di secondo grado, che, nondimeno, pur avendo espresso il loro parere nella forma dell'elaborato peritale non hanno potuto effettuare alcun riscontro scientifico, utile ad aggiungere elementi al compendio su cui si era espresso il

Tribunale di Avezzano. Rilevano che la nomina dei periti è stata espressamente giustificata dalla Corte al fine di superare il ragionevole dubbio circa le cause del sinistro, sulla base della mera rivalutazione delle prove raccolte in primo grado. Tuttavia, nell'affermare la responsabilità degli imputati, la sentenza si è limitata ad una valutazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del compendio probatorio fondante la sentenza di assoluzione, così riducendo la riforma della decisione ad un diverso apprezzamento delle prove già vagliate, ma senza introdurre elementi nuovi capaci di vanificare i dubbi sulla colpevolezza che avevano determinato il giudice di primo grado al proscioglimento.

La Corte aquilana, invero, ricava la propria ricostruzione -secondo la quale S. morì a causa dell'urto contro le parti metalliche scoperte dell'innevatore posto al centro dello spiazzo e non a causa dell'urto del capo sul manto nevoso ghiacciato- da mere sintesi di alcune soltanto delle dichiarazioni testimoniali e dalla lettura parziale degli elementi considerati dal primo giudice. Sostengono che, in particolare, la Corte abbia ommesso di dar conto delle fotografie prodotte e della testimonianza dell'ispettore P., intervenuto nell'immediatezza, da cui risulta che la parte non ricoperta del palo si trovava al di sotto del piano della pista, in una buca di circa 40 cm. di diametro, formatasi per il disgelo, mentre la parte sul piano sciabile era integralmente protetta dal materassino arancione. Questa omissione tuttavia assume rilievo nella valutazione dei testi M. e S.. Il primo, secondo la Corte, ha riferito di avere visto S. giungere sul luogo dell'impatto, scivolando orizzontalmente, come se avesse preso un avvallamento e si fosse staccato dal suolo, in posizione orizzontale e non più verticale, la seconda, ha riferito che l'impatto avvenne alla base del palo, che tuttavia, non può essere considerata 'rasoterra' se non contraddicendo le fotografie e la testimonianza dell'ispettore P.. Assumono che la relazione peritale dei professori T. e D., le cui osservazioni sono state considerate dirimenti sulla dinamica del sinistro, giungono a mettere in dubbio, senza riscontri di alcun genere, quanto verificato dal Dott. A., consulente del pubblico ministero nella fasi di indagini (deceduto nelle more), in sede di esame autoptico circa la frattura della 2 vertebra cervicale, senza neppure sentire la Dott. P., che, intervenuta per prima, aveva riscontrato - così come il Dott. A. - ferita lacero contusa in sede occipitale, rinorragia ed otorragia sinistra, la frattura della base cranica e della 2 vertebra cervicale, la frattura della spalla sinistra. Censurano il ragionamento della Corte che, dopo avere dato atto della prudenziale ricostruzione alternativa dei periti nominati in secondo grado, non esclusiva del diverso dinamismo che ha condotto all'assoluzione, dirime ogni dubbio, limitandosi a considerare la 'piccata' risposta del perito T., il quale sollecitato dalla difesa a dichiarare se la ricostruzione delle lesioni fosse incompatibile con la ricostruzione della frattura cranica occasionata dalla caduta, ha dichiarato di getto di poterlo escludere, così esprimendo, secondo il Collegio, la sua intima convinzione. Sottolineano che così facendo la Corte ha scambiato una valutazione tecnica giustamente dubbiosa, con una certezza fondata solo sulla sua mera "convinzione", per di più condizionata dalle modalità del controesame, senza che questa perentoria 'opinione', così espressa, fosse in grado di vanificare il ragionevole dubbio sulla causa della morte, rimasta priva di riscontro.

6. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione dell'

art. 40 c.p.

, e dell'

art. 533 comma 1, c.p.p.

. Osservano che la Corte giunge ad affermare la responsabilità degli imputati, senza accertare né la lesione che ha provocato la morte, né se il decesso possa essere attribuito alla caduta o all'urto contro il palo. Ricordano che la persona offesa riportò una pluralità di lesioni, di cui almeno tre mortali: la ferita in sede occipitale, la frattura della vertebra cervicale, la frattura della base cranica, riscontrate dalla Dott. P., in sede di ricognizione cadaverica e dal Dott. A., in sede di autopsia. Secondo la ricostruzione del giudice di seconda cura, infatti, fu la ferita in sede occipitale, che viene considerata probabilisticamente provocata da periti nominati dalla Corte, dall'urto contro l'innevatore, a determinare il decesso. Nondimeno, una simile affermazione, non spiega come e dove la vittima si provocò le altre lesioni mortali, le abrasioni, le ferite alla

testa ed al mento, la frattura della spalla e del gomito, così non riuscendo a superare il giudizio espresso dal Tribunale, sulla probabile frattura dell'osso occipitale a causa della caduta all'indietro, precedente l'urto contro l'innevatore, a meno di non volere considerare che le sette diverse lesioni riscontrate siano tutte conseguenza dell'urto puntuale contro la base del palo, fatto tecnicamente impossibile. D'altro canto, i periti della Corte territoriale, si sono limitati a formulare l'ipotesi di un diverso dinamismo, rileggendo le consulenze e la perizia svolta nel primo giudizio, attraverso il riferimento al criterio del 'più probabile che non', come ben si evince dalle espressioni utilizzate nell'elaborato ('sembrano concordare'; 'appare possibile ipotizzare'; 'verosimilmente' ecc.). Da una mera rivalutazione basata sul probabile e sul verosimile, dunque, la Corte ha ricavato l'accertamento del fatto, ignorando la modalità alternativa ritenuta più probabile dalla sentenza di primo grado, in assenza della modifica del quadro probatorio, senza superare, dunque, il ragionevole dubbio, sulla modalità di accadimento e sull'individuazione della ferita in sede occipitale come primaria causa di morte.

7. Con il terzo motivo, si dolgono della violazione di legge con riferimento all'

art. 589 c.p.

, ed all'

art. 533 comma 1, c.p.p.

nonché del vizio di motivazione, non avendo la Corte adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata, in violazione del principio contenuto nel brocardo "in dubio pro reo". Assumono che la sentenza impugnata, nel ribaltare il giudizio assolutorio, non si è fatta carico di dimostrare l'insostenibilità sul piano fattuale e logico-giuridico delle argomentazioni contenute nella decisione gravata. In assenza di elementi sopravvenuti, infatti, la diversa valutazione del medesimo materiale probatorio, a carico dell'imputato, deve essere sorretta da argomenti decisivi che rendano evidente l'errore commesso dalla sentenza di primo grado, tale che quanto ivi sostenuto non sia più razionalmente sostenibile, per essere del tutto fugato ogni ragionevole dubbio. Ricordano che la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, laddove l'assoluzione presuppone solo la mera non certezza della colpevolezza.

8. Con il quarto motivo censurano il vizio di motivazione nella parte in cui ascrive il fatto agli imputati anche sotto il profilo della colpa generica, per avere dotato l'impianto di una protezione adeguata ad evitare l'evento. Osservano che, nondimeno, pur asserendo che il materassino apposto sull'innevatore non fosse idoneo, la Corte dà atto che i periti hanno ritenuto di poter escludere che le ferite riportate fossero compatibili con l'urto contro un materasso di protezione. Così, nondimeno, il Collegio cade in un'evidente contraddizione, posto che attribuisce rilevanza alla scelta di una protezione inadeguata, ma afferma che la morte avvenne per causa dell'urto contro la parte metallica scoperta alla base del palo.

9. Con il quinto motivo, relativo alla sola posizione di S.M., questi fa valere la falsa applicazione delle disposizioni di cui alla

L. n. 363 del 2003

, art. 3, comma 7, e della L.R. n. 25 del 2005, art. 67, della Regione Abruzzo, nonché la manifesta illogicità della motivazione. Sottolinea che la disposizione di cui alla

L. n. 363 del 2003

, art. 3, riguarda unicamente la figura del "gestore delle piste", mentre non risulta istituzionalizzata, neppure in altre disposizioni, la figura del "capo servizio responsabile per la sicurezza delle piste". Rileva che la Corte territoriale ha ricavato la posizione di garanzia dell'imputato dal ruolo del Responsabile della sicurezza delle piste di cui alla L.R. n. 25 del 2005, art. 67, rubricato "Servizi tecnici e di assistenza obbligatori per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista", desumendo l'assunzione di detto ruolo da parte di S.M. dalle

deposizioni dei testi P., R. e C., secondo i quali l'imputato era addetto alla manutenzione dei sistemi di protezione e sicurezza. Sostiene che la Corte confonde il ruolo dell'operaio di II livello, cui è stato demandato il compito di mantenere e disporre i sistemi di protezione, con quello del lavoratore con mansioni direttive, munito di delega ad operare autonomamente, con potere di spesa, per garantire la sicurezza delle piste da sci. Tuttavia, mentre siffatto ultimo caso rientra nelle ipotesi di delega funzionale, con cui il datore di lavoro conferisce al dipendente autonomia decisionale e poteri di spesa, spogliandosi della propria posizione di garanzia, il primo configura una mera delega esecutiva volta allo svolgimento di compiti attuativi, senza trasferimento di responsabilità, né di poteri di spesa. Ricorda che si è addebitata a S., pur privo dei poteri di intervento e di spesa, l'inadeguata protezione dell'innevatore, per aver omesso di informare B.M. del fatto che il cannone innevatore, a causa della non adeguata protezione, costituiva un pericolo per gli sciatori, e per non averlo esortato a provvedere. Contesta l'assunzione della posizione di garanzia quale delegato del datore di lavoro, in assenza di ogni conferimento dei poteri, essendo, peraltro, risultato in giudizio che solo nel 1997 il datore di lavoro lo nominò responsabile per la sicurezza, comunicando la nomina alla Regione Abruzzo e rileva che detta comunicazione non è stata ripetuta negli anni successivi, sicché da quella risalente nomina non può ricavarsi alcunché per gli anni successivi. Entrambi gli imputati concludono per l'annullamento della sentenza impugnata.

10. Con memoria ritualmente depositata in cancelleria la Reale Mutua assicurazioni s.p.a., in qualità di responsabile civile, dichiarando di sostenere i motivi di impugnazione formulati dagli imputati, introduce alcune osservazioni inerenti al concorso di colpa della persona offesa, escluso dalla sentenza gravata. Lamenta che la decisione abbia mancato di tenere in considerazione alcune circostanze di fatto risultanti dalle dichiarazioni testimoniali, del tutto concordi nel riferire che lo sciatore percorreva la pista "nera" (omissis) a velocità sostenuta, con traiettoria rettilinea, perdendo il controllo degli sci nel c.d. punto di compressione, cioè dove comincia il pianoro, al centro del quale era posto il cannone di innevamento. S. perdeva gli sci (forse uno o forse entrambi) ed i bastoncini, e scivolava, dopo la caduta per oltre trenta metri, acquisendo velocità, ed andando ad impattare con la parte superiore del corpo contro una parte non identificata della base del cannone sparaneve. Al termine della pista era apposto il cartello "Rallentare", come riportato da tutti i testimoni, fatta eccezione per il teste N., consulente del P.M., non presente sui luoghi. S. non indossava il casco protettivo, calzando unicamente un berretto di lana, che gli è rimasto sul capo, nonostante gli urti subiti. I bastoncini ed uno degli sci sono stati rinvenuti a m. 38 di distanza dall'ostacolo costituito dall'innevatore. Il tratto fra il punto di compressione della pista ed il cannone sparaneve è completamente piano. Il teste M. ha sostenuto di avere visto S. "volare", come se avesse preso un avvallamento e si fosse staccato dal suolo, sicché egli non era più in posizione verticale, ma orizzontale. Nonostante tutte siffatte evidenze, la Corte ha tenuto in considerazione la sola testimonianza di S.F. che ha riferito come la caduta della persona offesa le fosse sembrata 'normale', giungendo alla conclusione che la morte fosse riferibile all'impatto con l'innevatore, così, tuttavia, omettendo di considerare, nella seria causale, la rilevanza di un fattore, che di per sé solo, avrebbe potuto provocare la morte. E cioè la caduta all'indietro dello sciatore sul terreno duro e gelato, a seguito della perdita dell'equilibrio. Osserva che le lesioni che la stessa Corte d'appello ha ritenuto mortali, ovverosia la frattura della regione occipitale destra e la frattura della base cranica, con diffusa infiltrazione encefalica e cerebellare, si giustificano con l'urto della regione nucale, e non con l'urto della parte sommitale del capo. La Corte di appello, invece, dà per dimostrato ciò che non lo è, affermando che la morte è intervenuta per l'urto del capo dello sciatore contro la base dell'innevatore, senza neppure indicare quale parte del capo fosse rimasta coinvolta, e senza dare alcuna spiegazione sull'assenza del rilievo causale della caduta che quell'urto aveva preceduto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prima cura che proprio alla caduta, causata dall'imprudente condotta dello sciatore, aveva riconnesso l'evento. Assume che la motivazione offerta dalla Corte territoriale omette, contravvenendo all'obbligo impostole dall'ordinamento, la specifica confutazione delle ragioni di fatto e diritto poste a sostegno della soluzione assolutoria. Sottolinea che entrambi i medici (Dott. P. e A.) che poterono visionare il cadavere rilevarono la frattura della seconda vertebra cervicale. In particolare, il medico

legale A., nominato consulente dal pubblico ministero, in sede di esame autoptico esterno diede atto della motilità preternaturale del collo, significativa della frattura delle vertebre ("come per frattura delle vertebre"), confermando quanto già constatato da P.A., medico legale cui fu affidata la ricognizione del cadavere e che esclude la necessità dell'autopsia, classificando il sinistro, come successivamente A., quale 'incidente sciistico. I periti della Corte di appello, opponendo una ricostruzione della dinamica alternativa a quella effettuata in primo grado dal perito del Tribunale Dott. M., hanno escluso la presenza di fratture vertebrali, senza neppure visionare delle foto e solo commentando le precedenti relazioni dei medici che avevano proceduto alla ricognizione cadaverica ed all'autopsia. Osserva l'assenza del rilievo di tracce ematiche e di peli del berretto sulla scatola di plastica e sulle pareti metalliche dell'innevitatore, non ricoperte dal materasso protettivo, e poste all'interno della cunetta di cm. 30 di profondità e di cm. 40 di larghezza. Assume che se il corpo scivola in senso orizzontale, parallelo al terreno la parte esposta all'urto perpendicolare è quella apicale del cranio, cioè quella sommitale superiore. S. però ha riportato la frattura dell'osso occipitale che non può essere esposta all'urto sia che il corpo scivoli prono, sia che il corpo scivoli supino in direzione dell'ostacolo fisso. Mentre la parte occipitale del capo è esposta all'urto quando ricade dall'alto e sbatte contro una superficie dura come il manto gelato di neve. Rileva che i periti nominati dalla Corte si esprimono sempre in termini di probabilità, assumendo conclusioni in aperta contraddizione con gli altri elementi istruttori e con gli accertamenti in sede di ricognizione cadaverica, e che la Corte ritenendo semplicemente "di dover aderire alle conclusioni rassegnate dagli ultimi periti", non soddisfa il requisito della c.d. motivazione rafforzata, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, qualora venga sovvertita la decisione assolutoria di prima cura e formula un giudizio di colpevolezza che non supera 'il ragionevole dubbio'. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata (produce relazione del proprio consulente tecnico e fotografie relative alla ricostruzione di impatti di sciatori al suolo).

Motivi della decisione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato va dichiarato estinto essendo intervenuta la prescrizione alla data del 23 giugno 2020, tenuto conto dei termini di cui agli artt.

157

e

161

c.p., nonché della sospensione prevista dall'

art. 83,D.L. n. 18 del 2020

, essendo il procedimento pervenuto presso questa Corte di legittimità in data 6 marzo 2020.

2. È necessario, nondimeno, procedere all'analisi dei motivi formulati dai ricorrenti essendo stata introdotta nel processo penale l'azione civile di risarcimento dei danni, con conseguente obbligo del giudice di legittimità di procedere alla verifica della fondatezza del ricorso in ordine alla sussistenza del fatto quale generatore del danno ed alla responsabilità dell'imputato, al fine di confermare la fondatezza della domanda risarcitoria (ex multis: Sez. VI, n. 18889 del 28 febbraio 2017, Tomasi, Rv. 269890; Sez. V, Sentenza n. 10952 del 09 novembre 2012, dep. 08 marzo 2013, Rv. 255331; Sez. I, Sentenza n. 40197 del 27 settembre 2007, Rv. 237863).

3. Prima di affrontare l'esame delle doglianze conviene, altresì, ricordare i limiti del sindacato di questa Corte, in modo da tracciare i confini della risposta che può essere resa in sede di legittimità qualora siano introdotte censure che riguardano la motivazione della decisione impugnata.

3.2. In tema di sindacato del vizio della motivazione, infatti "il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. (Sez. U, n. 930 del 13 dicembre 1995 - dep. 29 gennaio 1996, Clarke, Rv. 203428) essendo altresì precluso "di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è 'geneticamente' informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri Sez. U, n. 12 del 31 maggio 2000, Jakani, Rv. 216260).

3.3. Il margine del sindacato di legittimità in ordine al travisamento del fatto, invero, non è mutato a seguito della modifica apportata all'

art. 606 comma 1, lett. e), c.p.p.

, dalla

L. n. 46 del 2006

, restando "non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito" (ex multis: Sez. III, n. 18521 del 11 gennaio 2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. III, n. 38431 del 31 gennaio 2018 - dep. 10 agosto 2018, Ndoja, Rv. 273911).

3.4. Il limite dell'intervento in questa sede è ulteriormente delineato dal carattere risolutivo delle censure svolte. Si è, invero, precisato che "In tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (Sez. II, n. 9242 del 08 febbraio 2013, Reggio, Rv. 254988).

In altre parole, la censura inerente al ragionamento ricostruttivo del fatto può comportare l'annullamento per vizio della motivazione "solo quando per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione" (Sez. I, n. 46566 del 21 febbraio 2017, M e altri, Rv. 271227).

4. Fatta questa necessaria premessa, va esaminata la censura, che i ricorrenti articolano nei primi tre motivi di ricorso, strettamente connessi fra loro.

5. La doglianza, che ha ad oggetto la complessiva manifesta illogicità della ricostruzione del fatto, si articola in più profili, tesi a dimostrare il mancato superamento del ragionevole dubbio di colpevolezza, sulla base del quale il primo giudice ha ritenuto 'non dimostrato con elevata probabilità logica ed alta credibilità razionale' che il terminale metallico dell'innevatore, non coperto da idonea protezione, fosse eziologicamente collegato alla morte dello sciatore, essendo al contrario maggiormente probabile che la morte del medesimo fosse conseguente l'impatto al suolo, verificatosi più a monte dell'impianto sparaneve.

6.1. Ci si lamenta, in primo luogo, che nel fondare la decisione su una mera interpretazione alternativa del quadro probatorio a disposizione, peraltro non maggiormente persuasiva di quella adottata dal primo giudice, la Corte territoriale abbia ommesso di considerare alcune prove fondamentali, come la dichiarazione testimoniale dell'ispettore P., intervenuto nell'immediatezza e le fotografie da questi scattate al cannone innevatore, in quanto non funzionali alla tesi accusatoria, da queste rilevandosi che, in realtà, la base metallica dello sparaneve era posta in una cunetta, formata al di sotto del piano del manto nevoso, e che, pertanto, le lesioni non potevano essere state causate dall'urto contro.

6.2. Da ciò, in seconda battuta, si fa derivare l'incertezza della ricostruzione adottata dal giudice di seconda cura, che, omettendo di considerare l'integrale acquisizione probatoria, fonda la propria decisione sulle conclusioni della perizia disposta in seconda cura ed affidata al Dott. D. ed al prof. T., avvalorata dalle dichiarazioni dibattimentali di quest'ultimo, il quale dopo avere ricostruito le circostanze dell'evento sulla base delle lesioni riportate dalla vittima in termini di probabilità, si esprimeva in termini di certezza, solo per le modalità con le quali uno dei difensore aveva proceduto al controesame.

6.3. Infine, si sottolinea che le conclusioni della perizia svolta in sede di appello, su cui la Corte territoriale fonda la decisione, implicano la smentita dei verbali di ispezione cadaverica e dell'esame autoptico, benché rispettivamente la Dott.ssa P. ed il Dott. A., fossero stati gli unici a vedere il corpo della persona offesa, constatando la frattura della seconda vertebra cervicale, ritenuta compatibile con l'esito mortale causata da una caduta sul manto ghiacciato, come sostenuto dal primo giudice.

7. Nel dare risposta al motivo di gravame conviene partire da una considerazione che riguarda la struttura del ragionamento della Corte territoriale ed il suo confronto con la sentenza di primo grado.

7.1. Il giudice di prima cura, infatti, che pure riporta ampiamente le dichiarazioni testimoniali delle persone presenti al momento dell'incidente, o intervenute nell'immediatezza, nondimeno, non compie alcuna valutazione del loro contenuto e dell'attendibilità dei testi, limitandosi a trascriverle ed a concludere per la loro scarsa rilevanza, ai fini dell'accertamento, affrontando, invece, quello che ritiene il vero nucleo della decisione, ovvero la ricostruzione delle modalità del sinistro a partire da ciò che, evidentemente, ritiene l'unico elemento su cui fondare il giudizio, cioè l'interpretazione da parte del perito e dei consulenti tecnici di parte degli esiti degli accertamenti irripetibili sul cadavere, quale solo dato certo a disposizione. Ed è dall'impossibilità di ridurre ad unità le conclusioni dei tecnici, che si determina nel senso del mancato superamento del ragionevole dubbio.

7.2 La Corte territoriale, a fronte del contenuto della decisione di prime cure, investita dall'appello delle parti civili, si misura proprio con il fondamento della sentenza impugnata, rinnovando l'istruttoria in relazione all'unico atto considerato decisivo dal giudice di prima cura, ovvero la perizia sulle cause della morte della persona offesa, da cui il perito ed i consulenti avevano tratto conclusioni diverse rispetto alla modalità di accadimento del fatto. E lo fa sulla base del medesimo presupposto adottato dalla decisione gravata, secondo cui il vaglio complessivo delle testimonianze - che pure riprende assegnando ai testi una valutazione differenziata di credibilità, del tutto omissa dal primo giudice, che si è limitato a trascriverne le dichiarazioni senza esaminarle - non è in sé utile al superamento del ragionevole dubbio, potendo questo essere risolto solo attraverso una nuova valutazione di tipo tecnico, che prendendo a base gli accertamenti irripetibili, ne apprezzi il contenuto, al fine di ricostruire possibilmente l'evento, non essendo ciò possibile attraverso la prova storica.

7.3 Che questo sia il percorso argomentativo del giudice di seconda cura è chiarito anche dai ricorrenti, che denunciano l'operato della Corte per avere considerato dirimenti le conclusioni del perito T., che da un lato, non costituiscono elemento nuovo, dall'altro appaiono connotate da una sola apparente certezza e sono prive dell'efficacia persuasiva necessaria a sovvertire il ragionevole dubbio che aveva concluso il ragionamento del primo giudice.

7.4 A fronte, nondimeno, di un simile tracciato motivazionale, che sostanzialmente prescinde dalle testimonianze raccolte - che per il giudice di secondo grado costituiscono unicamente il presupposto della necessità di conferire nuovo incarico peritale - l'omesso richiamo da parte della Corte territoriale delle dichiarazioni dell'Ispettore P., che giunse sui luoghi nell'immediatezza e secondo il quale la parte metallica dell'innevitatore, non ricoperta dal materassino di protezione si trovava al di sotto del piano del manto nevoso, diviene irrilevante, perché non ritenute utile a sciogliere i dubbi neppure dal primo giudice, che pure ne aveva riportato il contenuto.

8. Dunque, entrambi i giudici, ricordando che S. cadde sul punto di compressione della pista da sci, impattando al suolo, indi scivolando sino all'innevitatore, sul manto nevoso, rimettono all'esito dell'accertamento tecnico, basato su quanto risultante dalla ricognizione cadaverica, affidata alla Dott.ssa P. e dall'esame autoptico affidato al Dott. A., la ricostruzione delle lesioni e da queste la ricostruzione delle modalità del sinistro, giungendo a conclusioni diverse.

9. Respinta la critica sulla mancata considerazione delle dichiarazioni dell'Ispettore P., in quanto elemento che, da un lato, non è stato considerato idoneo, da parte del primo giudice, ad elidere il dubbio al fine di affermare una dinamica del sinistro che escludesse quale causa dell'evento l'impatto contro la parte metallica dell'innevitatore, dall'altro, non avrebbe, per le stesse ragioni, consentito di escludere la necessità di una nuova perizia, rivolta proprio alla verifica della compatibilità delle lesioni con l'una o con l'altra modalità di causazione della morte (impatto del capo contro la neve ghiacciata o contro la base metallica dell'innevitatore), resta da valutare l'ulteriore profilo di doglianza formulato con il primo motivo.

9.1. Si tratta della critica con cui si denuncia il ribaltamento della decisione non sulla base di nuove prove, ma sulla mera interpretazione alternativa del compendio probatorio già esaminato in primo grado, priva dei necessari elementi di novità, capaci di scardinare il ragionevole dubbio. Si assume, infatti, che la perizia disposta in sede di gravame, avente ad oggetto i medesimi dati contenuti nel referto di ispezione cadaverica e nella relazione dell'esame autoptico, non può, se non contraddicendo i rilievi operati nell'immediatezza, giungere ad un risultato come quello assunto come proprio dalla Corte: ovvero sia l'assenza della frattura della 2 vertebra cervicale, constatata dai due medici legali P. ed A., gli unici che ebbero a disposizione il cadavere della persona offesa.

10. A questo proposito, deve essere ricordato che la perizia, quale strumento di prova valutativa, non comprende di per sé la constatazione o la raccolta dei dati materiali pertinenti al reato o alla sua prova, i quali si esauriscono nei semplici rilievi, ma riguarda piuttosto lo studio e l'elaborazione critica dei medesimi. Ed invero, la irripetibilità dei rilievi, più specificamente dell'acquisizione dei dati da sottoporre ad esame, non implica necessariamente l'irripetibilità della valutazione, quando l'esito di una prima indagine non appaia, ad avviso del giudice che procede, del tutto convincente e sia tecnicamente possibile sottoporre gli esiti dei rilievi alle operazioni necessarie al conseguimento di risultati attendibili.

11. In questo caso, la Corte, tenuto conto degli esiti contraddittori raggiunti dai tecnici di parte e dal perito, in primo grado, ha ritenuto, del tutto legittimamente, di rinnovare la perizia, affidando l'incarico ad un collegio costituito da un medico legale, il prof. T. e da un neurochirurgo il Dott. D., al fine di sciogliere, se possibile, l'ambiguità relativa alle modalità di accadimento del sinistro, desumendola, stante la non decisività della prova testimoniale, dalle lesioni prodottesi.

11.1. Ora, i periti nominati in seconda cura hanno escluso la sussistenza di un determinato tipo di lesione -la frattura della 2 vertebra cervicale - sulla base di una ricostruzione di tipo logico-valutativo, documentando le conclusioni attraverso la lettura della descrizione esterna dei danni fisici conseguiti in relazione alla loro compatibilità con l'ipotesi della caduta sul manto nevoso ghiacciato e con quella da urto contro un ostacolo, e concentrando l'attenzione sulla differenza fra lesioni encefaliche di tipo focale e lesioni cerebrali da accelerazione e decelerazione, essendo le prime più rapidamente mortali. Invero, gli esperti hanno ritenuto proprio tenuto conto della morte pressoché immediata di S. deponesse per una lesione di tipo focale, maggiormente compatibile con l'urto contro un ostacolo fisso, mentre la lesione di tipo diffuso, dovute a meccanismo di accelerazione/decelerazione inducono uno stato di corna, che sebbene a prognosi infausta, non induce morte immediata. Ancora hanno rilevato che la natura della ferita lacero- contusa a forma di C rovesciata con margini pesti ed infiltrati di sangue in diretta continuazione con la frattura dell'osso, pur nella difficoltà medico-legale dell'individuazione del mezzo produttore, è più facilmente compatibile con l'urto contro un ostacolo, dovendo la caduta sul manto nevoso, privo di asperità, da parte di un corpo in movimento, in direzione tangenziale e non perpendicolare, creare lesioni cutanee di minore gravità, quali ecchimosi ed escoriazioni. Infine, hanno evidenziato che la certezza della frattura della vertebre cervicali, descritta nel referto di ricognizione di cadavere e nella relazione autoptica non può essere posta senza provvedere a riscontro radiologico o anatomopatologico, non svolto nel caso di specie, non avendovi provveduto il Dott. A.. D'altro canto, la frattura della 2 vertebra cervicale avrebbe dovuto produrre un'infiltrazione ematica non descritta dal medesimo nella relazione autoptica. Mentre la motilità preternaturale descritta sia dalla Dott. P., che dal Dott. A., in assenza di detti segni, era - secondo gli esperti nominati dalla Corte - all'evidenza dovuta al rilascio della muscolatura, nell'immediatezza della morte, e successivamente, alla risoluzione della rigidità cadaverica.

11.2. Su queste premesse, che indicavano, una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella ipotizzata dal prof. M., perito del giudice di prima cura, la Corte territoriale, ha provveduto a nuovo esame del medesimo, in conformità i principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 14426 del 28 gennaio 2019, Pavan.

Il perito del primo grado, risentito dalla Corte, pur non mutando il proprio responso di maggior compatibilità delle lesioni con la caduta sul manto nevoso, ha affermato di essere stato 'molto condizionato' dalla refertazione della frattura della 2 vertebra cervicale, da parte dei medici legali che avevano provveduto all'esame del cadavere, ha, nondimeno, dichiarato che laddove una simile frattura non si fosse prodotta la sua opinione sulla riferibilità del decesso della persona offesa all'impatto contro il manto nevoso, anziché contro un ostacolo fisso, sarebbe stata diversamente espressa, in termini percentuali, modificandosi dal 90% per il primo caso e 10% per il secondo, rispettivamente nel 70% e 30%.

11.3. A fronte di ciò, anche valutate le ulteriori considerazioni dei periti T. e D., sulle ulteriori ferite e fratture, nonché la confutazione dell'applicabilità al caso di specie di esperienze relative ad incidenti sciistici di tipo agonistico, la Corte, tenuta in considerazione la particolare attendibilità del neurochirurgo D., dirigente medico di neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona, detentore di rilevante casistica clinico- chirurgica, assumendo le conclusioni del Collegio peritale nominato, ha ritenuto superabile il ragionevole dubbio espresso dal primo giudice sulle modalità di causazione del sinistro.

12. L'esame del percorso motivazionale della Corte territoriale, che fonda la decisione sull'analitico approfondimento del Collegio peritale nominato in secondo grado e sulla particolare competenza dei tecnici incaricati, sottolineandone la specifica esperienza clinica e medico-legale, non mostra alcuno dei vizi che le vengono addebitati. Non solo, infatti, la Corte ha proceduto alla rinnovazione della perizia non omettendo di porne l'esito a confronto con le conclusioni rassegnate dal perito del primo grado, opportunamente sottoposto a nuovo esame, ma ha formulato la sintesi logica sottesa alla decisione sulla base di pareri scientifici provenienti da specialisti particolarmente accreditati, i quali hanno diffusamente circostanziato le ragioni per le quali sono giunti alla conclusione della riconducibilità del decesso all'urto contro un ostacolo

fisso, ritenendo che solo con "elevata difficoltà" il danno encefalico riscontrato, avrebbe potuto essere derivato da una caduta sul manto nevoso.

13. Il superamento delle incertezze ricostruttive su cui il giudice di prima cura aveva fondato il verdetto assolutorio, dunque, è stato ampiamente argomentato dal giudice del gravame, che ha affrontato ciascuno dei dubbi espressi dalla sentenza impugnata, riconducendo ad unità, con un percorso motivazionale rigoroso, le distonie che ne avevano caratterizzato la soluzione.

14. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso debbono, dunque, essere rigettati.

15. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

16. La censura si sofferma su una asserita contraddizione contenuta nella sentenza impugnata che, da un lato, ascrive agli imputati, sotto il profilo della colpa generica, l'apposizione sull'innervatore di un materassino inidoneo alla protezione dagli urti, dall'altro afferma che la morte dello sciatore fu causata per l'urto contro la parte metallica scoperta alla base del palo.

16.1. Invero, la Corte territoriale puntualizza le condotte colpose eziologicamente connesse con l'evento morte, escludendo la rilevanza della contestata omessa apposizione delle segnalazioni di invito rivolto agli sciatori di rallentare la marcia, in prossimità dell'incrocio fra le piste, e considerando incidenti sulla causazione del sinistro la collocazione del cannone innervatore in posizione pericolosa, nonché la mancata adeguata protezione del cannone.

16.2. Ora, in relazione alla prima violazione, il Collegio precisa che le norme cautelari la cui violazione è stata contestata con l'imputazione, sono quelle di cui alla

L. n. 363 del 2003

, art. 3, ed alla L.R. Abruzzo, n. 24 del 2005, artt. 10 e 55. La

L. n. 363 del 2003

, art. 3, contiene disposizioni generali sugli obblighi dei gestori degli impianti sportivi di assicurare agli utenti la protezione da ostacoli presenti lungo le piste, mediante l'utilizzo di adeguate protezioni, mentre la L.R. n. 24 del 2005, art. 10, ribadendo quanto stabilito dalla disciplina statutaria, prescrive, alla lett. b) l'obbligo di eliminare "all'interno delle aree sciabili attrezzate tutti i pericoli atipici connessi con le caratteristiche intrinseche delle aree stesse" intendendosi per pericolo atipico "tutte quelle situazioni di carattere oggettivo, che espongono l'utente a un rischio che non può considerarsi connesso alla pratica dello sci su piste battute e/o riconducibile a comportamenti dell'utente stesso e che quest'ultimo non è in grado di prevedere o individuare durante la permanenza all'interno delle aree sciabili e attrezzate".

16.3. La Corte territoriale, al fine di dare risposta alle contestazioni difensive relative alla collocazione dell'innervatore in posizione esterna all'area qualificabile come "pista", ha sottolineato che l'area era comunque "sciabile", come emerso nel corso dell'istruttoria, e che pur non volendo qualificare l'innervatore come "pericolo atipico", secondo quanto ritenuto dalla difesa, nondimeno il medesimo era stato collocato al termine di una pista "nera", percorrendo la quale è prevedibile che gli sciatori acquisiscano maggior velocità, e per di più in posizione centrale rispetto al "fine pista", il che implica che la sua installazione in quel punto, fosse rimproverabile, quantomeno, come profilo di colpa generica.

16.4. Con riferimento alla seconda violazione contestata, relativa alla mancata adeguata protezione dell'innervatore il Collegio, lungi dall'incorrere nel vizio di contraddizione contestato, sottolinea che la protezione predisposta, costituita da un materassino delle dimensioni di cm. 200 di altezza per cm. 100 di larghezza "già di per sé non idoneo ad assorbire l'urto di uno sciatore che vi avesse impattato ad alta velocità", era mal posizionata, lasciando scoperta una parte rilevante della struttura metallica, proprio in direzione

della parte finale della pista nera "(omissis)" e fino al livello del piano innevato" ove ritiene avere impattato la persona offesa.

16.5. La semplice lettura del testo della motivazione, dunque, chiarisce che la Corte territoriale ha ritenuto che l'evento si sia prodotto per l'urto contro la parte metallica dell'innevatore, a causa dell'errato posizionamento del materassino, che "comunque" non aveva caratteristiche idonee ad evitare danni a sciatori che eventualmente vi impattassero. La sentenza, peraltro, riprende analiticamente le istruzioni contenute nel manuale di funzionamento dell'innevatore, relative alla predisposizione delle cautele rivolte ad evitare pericoli, dovuti a collisioni con l'apparecchiatura e dà conto delle modalità corrette di protezione ivi previste.

16.6. La censura, dunque, è pretestuosa perché estrapola da un ragionamento articolato una singola frase attribuendovi significato decisivo, laddove, al contrario, essa non contiene che una generica considerazione relativa all'inadeguatezza delle caratteristiche del presidio apposto, del tutto superflua rispetto alla motivazione e che, laddove espunta, nulla modificherebbe in ordine alla coerenza degli argomenti svolti.

17. L'ultimo motivo, inerente alla contestazione della sussistenza di una posizione di garanzia in capo a S.M., è infondato.

18. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale confonde il ruolo dell'operaio inquadrato al II livello contrattuale, incaricato di mantenere e disporre i sistemi di protezione, con quello del lavoratore con mansioni direttive, munito di delega e di potere di spesa, titolare della posizione di garanzia in ordine alla sicurezza delle piste, sovrapponendo la delega esecutiva del primo, assunta da S.M., a quella formale e funzionale del secondo, assunta da B.G., a sua volta condannato.

19. Ora, la Corte territoriale nell'esaminare la questione distingue due diversi profili relativi all'assunzione da parte di S.M. del governo del rischio realizzatosi.

19.1 Da un lato, infatti, richiama l'investitura formale che deriverebbe dall'assegnazione al medesimo della funzione di "Capo servizio e responsabile della sicurezza sulle piste", a norma della L.R. n. 24 del 2005, art. 67, nomina risultante dall'organigramma aziendale, rispetto alla quale il ricorrente dissente sia sul contenuto, affermando che si tratterebbe di una delega relativa ai soli pericoli derivanti da "neve e valanghe", che sulla durata, sostenendo che l'incarico sarebbe stato limitato al solo anno 1997, non essendovi per gli anni successivi alcuna accettazione di deleghe sul punto.

19.2 Dall'altro, invece, ricorda l'attribuzione sostanziale e lo svolgimento effettivo della funzione di responsabile della sicurezza delle piste, come desumibile dalle testimonianze P.F., agente di Polizia e di R.A., avente la qualifica di soccorritore appartenente al Reggimento alpini di (omissis), che ha dichiarato che S. era il referente delle squadre di soccorso, in quanto capo servizio che, come tale, si occupava personalmente anche della messa in sicurezza della pista, quotidianamente curandone l'apertura e la chiusura, nonché del controllo dei cartelli, delle reti e dei materassini. Circostanza, quest'ultima confermata anche dalla deposizione del teste C.G..

20. Su questa base, il giudice di seconda cura, sottolinea la coincidenza fra le attività svolte in concreto da S.M. e quelle tipiche rimesse alla qualifica di capo servizio per salvaguardia della sicurezza delle piste, indipendentemente dalla formalizzazione della delega, così ascrivendo all'imputato l'omessa verifica dell'idoneità della protezione dell'innevatore, nonché, in assenza di poteri di spesa, l'omessa informazione del Direttore generale e responsabile di esercizio B.M., al fine di provvedere ad eliminare il pericolo per gli sciatori, nonché, più direttamente, il mancato posizionamento dell'unico materassino utilizzato (in luogo dei tre previsti dal manuale di funzionamento), in modo da ricoprire la parte metallica dell'innevatore rimasta scoperta.

21. Ebbene, il ricorrente non si confronta compiutamente con le articolate argomentazioni contenute nella motivazione, che, lungi dal limitarsi a constatare la formalizzazione della delega nel 1997 e l'indicazione di S.M. nell'organigramma aziendale al tempo dell'infortunio, quale responsabile per la sicurezza delle piste, affermano la corrispondenza fra le funzioni esercitate in concreto dall'imputato e quelle assegnate alla figura del responsabile per la sicurezza delle piste, conformandosi al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sull'effettività dell'assunzione della posizione di garante da parte di colui che di fatto ne assume i compiti e ne svolge i poteri, pur non essendo provvisto della delega formale da parte del datore di lavoro (cfr. da ultimo: Sez. IV, n. 31863 del 10 aprile 2019, Agazzi, Rv. 27658; Sez. IV, n. 22079 del 20 febbraio 2019, Cavallari, Rv. 276265; Sez. IV, n. 50037 del 10 ottobre 2017 - dep. 31 ottobre 2017, Buzzegoli e altri, Rv. 27132701; Sez. IV, n. 24136 del 06 maggio 2016, P.C., Di Maggio e altri, Rv. 26685401; Sez. IV, n. 22246 del 28 febbraio 2014, Consol, Rv. 259224).

22. Non resta, dunque, che annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, rigettando i ricorsi agli effetti civili, con conseguente condanna degli imputati in solido fra loro e con il responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili B.D., S.A., S.R., S.C.A. e S. Anna, da liquidare in complessivi Euro 4.000.00, oltre ad accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile S.G. da liquidare in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna gli imputati in solido fra loro e con il responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili B.D., S.A., S.R., S.C.A. e S.D., che liquida in complessivi Euro 4.000.00, oltre ad accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile S.G. che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.